

Non appena concluse le operazioni di allestimento dei banchi da parte dei titolari di concessione è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e a quelli di soccorso e della Polizia Locale.

È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di Polizia Locale di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.

È altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nella tabella.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nella tabella comporterà oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.

## **Art.56 Giornate festive**

Quando la giornata di svolgimento del mercato coincide con le festività del 1° gennaio, 1° maggio, 15 agosto, 8, 25 e 26 dicembre il mercato non potrà effettuarsi nella medesima giornata ma eventualmente potrà essere anticipato al giorno precedente, purché non festivo, a seguito di richiesta di svolgimento da parte della maggioranza degli operatori del mercato. Tale richiesta deve pervenire all'ufficio Commercio entro il 31 ottobre di ogni anno per le festività dell'anno successivo, per il tramite dell'associazione di categoria o dei rappresentanti degli operatori dei mercati.

Fermo restando quanto sopra, l'autorizzazione all'effettuazione del mercato nelle giornate festive diverse da quelle sopra indicate o nel giorno precedente non festivo è concessa dall'Ufficio Commercio che provvederà a predisporre entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle festività per l'anno successivo, previa valutazione ed assenso degli uffici competenti al fine di assicurare il servizio di vigilanza e pulizia dell'area mercatale.

## **Art.57 Pianta organica di mercato**

Nella pianta organica di ogni mercato sono riportati i posteggi che compongono il mercato con le loro caratteristiche identificative, ed in particolare, il numero del posteggio, le sue dimensioni (larghezza, profondità e superficie complessiva), il settore merceologico di appartenenza.

Le piante organiche dei mercati comunali sono riportata nell'Al. 1 PIANTE ORGANICHE DEI MERCATI, e la modifica delle stesse può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.

## **Art.58 Utilizzazione del posteggio**

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato, salvo la possibilità per l'operatore di richiedere l'ampliamento del posteggio. La richiesta va presentata all'Ufficio Commercio con le modalità indicate sul sito istituzionale.

L'ampliamento potrà essere concesso solo previo parere favorevole della Polizia Locale e a condizione che resti garantito un corridoio tra frontisti non inferiore ai 3,50 m ed uno spazio tra posteggi adiacenti non inferiore ai 100 cm.

In caso di concessione dell'ampliamento la maggiore superficie è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed alla tassa rifiuti giornaliera (TOSAP-TARI); comporta l'adeguamento del pagamento della Tosap.